COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/07980
Del :	28/08/2012
Esecutivo da:	28/08/2012
Proponenti :	Servizio Servizi all'Infanzia Direzione Istruzione

OGGETTO:

Impegno di spesa di € 389.154,64 a favore del Consorzio CO&SO Firenze -(Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze)- Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale, per la ripetizione affidamento gestione del nido d'infanzia Chicco di Grano, anno educativo 2012-2013.
Obiettivo PDO 2012 _ZI14.

LA DIRIGENTE

Vista la deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 285/472 dell'11/08/2012 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Vista la Delibera di Giunta n. 46 del 13/12/2011 in cui si accorpa il Servizio Asili Nido e Servizi Complementari e il Servizio Scuola dell'Infanzia in un unico servizio denominato Servizi all'Infanzia;

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 75 del 15/03/2012 in cui si nomina come Responsabile dei Servizi all'Infanzia la dott.ssa Simona Boboli;

Rilevato come l'Amministrazione Comunale, per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie e nell'ottica di aumentare l'offerta di servizi alla prima infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente servizi gestiti in forma diretta, in appalto, a gestione mista ed in convenzione con il privato sociale, attivando anche forme di collaborazione con privati, Enti, Associazioni, Cooperative sociali, al fine di assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base territoriale per diminuire le liste d'attesa;

Considerato come con DD. n. 5603/2010 sia stata avviata la procedura aperta per l'affidamento in appalto della gestione del nido d' infanzia Chicco di Grano, per il periodo 1 settembre 2010 – 31 luglio 2011;

Rilevato come con DD. n. 7359/2010 sia stata affidata al CO&SO Firenze – (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale la gestione del nido d' infanzia Chicco di Grano per il periodo settembre 2010- luglio 2011;

Dato atto che nella documentazione di gara di appalto relativa all'affidamento della gestione del servizio suindicato e nella convenzione stipulata previsto che, in caso di risultati positivi della gestione, l'Ente committente si riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario la ripetizione del servizio con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione, fino ad un massimo di tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ovvero per gli anni educativi 2011/2012 e 2012/2013, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5 punto b) del D. Lgs. 163/2006;

Rilevato come il CO&SO Firenze – (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, abbia gestito il servizio in questione con esito positivo ed in modo pienamente soddisfacente sia per l'Amministrazione Comunale che per le famiglie utenti;

Ritenuto quindi, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla prosecuzione del rapporto, per l'anno educativo 2012-2013 procedere alla ripetizione dell'affidamento CO&SO Firenze – (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale del nido d' infanzia Chicco di Grano ;

Dato atto che le condizioni di rinnovo saranno sostanzialmente uguali a quelle riportate nel Capitolato di Appalto, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato con le modalità di cui all' art. 13 del Capitolato stesso;

Verificato come in data 16 dicembre 2011 sia stato siglato il Verbale di Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali 2010-2012 che prevede, per la parte retributiva, un incremento del costo del lavoro suddiviso in tre tranche, così come dettagliato nella nota Prot. 47/12PM/ff del 13 febbraio 2012 delle OO.SS. firmatarie il Verbale di Accordo in questione;

Vista la nota del Comune di Firenze in data 25.06.2012 – Prot. n. 85355, inviata al Consorzio CO&SO Firenze – (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale con la quale si comunica l'intenzione dell'Amministrazione di procedere alla ripetizione dell'affidamento dei servizi in oggetto di cui alla DD. n. 7359/2010 sopra citata per il periodo settembre 2012 – giugno 2013, e si richieda preventivo di spesa per l'anno educativo 2012/2013;

Visto il preventivo di spesa per l'anno educativo 2012/2013 (settembre 2012 – giugno 2013) in data 08/07/2012 – Prot. n. 327/cc, presentato per la gestione del servizio in oggetto e ritenutolo congruo, in relazione anche agli incrementi contrattuali del costo del lavoro di cui al Verbale di Accordo sopra citato, così come recepiti dal medesimo Consorzio CO&SO Firenze e cioè nella misura del 3,85% di incremento, come specificato nel preventivo in questione e nella successiva nota di integrazione, sotto indicata;

Vista la nota del Consorzio CO&SO Firenze in data 23/08/2012 – Prot. n. 395, Protocollo Generale n. 0110468 del 23/08/2012, di integrazione del preventivo del 18/07/2012 – prot. 327/cc, sopra citato;

Dato atto che il costo per l'eventuale funzionamento del servizio in questione nel mese di luglio 2013, sarà definito ed impegnato successivamente, tenuto conto del numero minimo di iscrizioni e delle disponibilità economiche dell'Amministrazione;

Considerato come la spesa complessiva prevista occorrere per il periodo 1 settembre 2012 - 30 giugno 2013, per la gestione del nido d'infanzia Chicco di Grano, sia pari ad **€ 389.154,64** IVA 4% compresa, spesa così suddivisa:

- **€ 155.662,49** IVA compresa per il periodo settembre – dicembre 2012;
- **€ 233.492,15** IVA compresa per il periodo gennaio – giugno 2013;

Ritenuto pertanto impegnare, a favore del CO&SO Firenze – (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, la spesa complessiva di **€ 389.154,64,** IVA 4% compresa, imputandola così come segue:

- **€ 155.662,49** IVA compresa per il periodo settembre – dicembre 2012, così suddivisa:

  € 113.189,51, IVA compresa, al Capitolo 27710 Bilancio corrente esercizio

  €. 42.472,98, IVA compresa, sub impegnando su imp. 11/4386 Cap. 27760;

- **€ 233.492,15** IVA compresa per il periodo gennaio – giugno 2013 al Capitolo 27710 del Bilancio esercizio 2013;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati, sono conformi agli originali cartacei conservati presso i Servizi all' Infanzia;

Dato altresì atto che per la gestione dei servizi oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il seguente **Codice CIG: 4484915CED;**

Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA

1. stante quanto specificato in premessa, di procedere, per l'anno educativo 2012-2013, alla ripetizione dell'affidamento al Consorzio CO&SO Firenze – (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, della gestione del nido d'infanzia Chicco di Grano, secondo il Progetto a suo tempo presentato dallo stesso Consorzio per la partecipazione alla selezione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 5603/2010 già sopra citata;

2. di approvare l'allegata convenzione tra il Comune di Firenze- Direzione Istruzione Servizi all'Infanzia e il Consorzio CO&SO Firenze – (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, quale parte integrante del presente provvedimento;

3. di impegnare, a favore del Consorzio CO&SO Firenze - Società Coop. Sociale (Codice Beneficiario 32229) la spesa complessiva di **€ 389.154,64** compresa IVA 4%, prevista occorrere per la ripetizione dell'affidamento della gestione del nido d'infanzia Chicco di Grano, per l'anno educativo 2012-2013, imputandola così come segue:

   - **€ 155.662,49** IVA compresa per il periodo settembre – dicembre 2012, così suddivisa:

     € 113.189,51, IVA compresa, al Capitolo 27710 Bilancio corrente esercizio

     €. 42.472,98, IVA compresa, sub impegnando su imp. 11/4386 Cap. 27760;

- **€ 233.492,15** IVA compresa per il periodo gennaio – giugno 2013 al Capitolo 27710 del Bilancio esercizio 2013;

4. di dare atto che:

- il costo per l'eventuale funzionamento del servizio nel mese di luglio 2013, sarà definito ed impegnato successivamente, tenuto conto del numero minimo di iscrizioni e delle disponibilità economiche dell'Amministrazione;

- la convenzione sarà stipulata successivamente, a cura del competente Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE ISTRUZIONE - SERVIZI ALL'INFANZIA E IL CONSORZIO CO&SO FIRENZE (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ FIRENZE) CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI– COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA CHICCO DI GRANO PERIODO 1 SETTEMBRE 2012 – 30 GIUGNO 2013.

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno del mese di in Firenze presso

tra:

il Comune di Firenze, P. IVA e Cod. Fisc. 01307110484 - Direzione Istruzione, Servizi all' Infanzia, che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico, rappresentato dalla Dirigente, Dott.ssa Simona Boboli,

e

il Consorzio CO&SO Firenze – (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, P. IVA 04876970486, R.E.A. 497755/FI, Albo Regionale Coop. Sociali sez: C n. 56/1998, che in seguito sarà chiamato Organizzazione, rappresentato dal Dott. Lorenzo Terzani, in qualità di Legale Rappresentante,

Premesso che :

- con DD n. 5603/2010 l'Ente Pubblico ha stabilito di procedere a selezione pubblica per l'affidamento del nido d'infanzia Chicco di Grano, per il periodo settembre 2010 – luglio 2011;

- con DD n. 7359/2010 è stata aggiudicata, al suddetto Consorzio, la gestione del servizio oggetto della selezione ed è stata stipulata successivamente con il medesimo un' apposita convenzione;

- nel Capitolato di Appalto relativo all'affidamento della gestione del servizio suindicato e nella convenzione stipulata è previsto che, in caso di risultati positivi della gestione, l'Ente committente si riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario la ripetizione del servizio con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione, fino ad un massimo di tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ovvero per gli anni educativi 2011/2012 e 2012/2013;

- il Consorzio CO&SO Firenze – (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, ha gestito il servizio in questione con esito positivo ed in modo pienamente soddisfacente sia per l'Amministrazione Comunale che per le famiglie utenti;

- L'Ente pubblico, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla prosecuzione del rapporto, ha stabilito di procedere alla ripetizione, per l'anno educativo 2012-2013 dell'affidamento al Consorzio CO&SO Firenze – (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale della gestione del nido d'infanzia Chicco di Grano;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Ente Pubblico affida all'Organizzazione, che accetta, la gestione del nido d'infanzia Chicco di Grano, posto in Firenze, Via de' Cattani n. 130 per il periodo settembre 2012 – giugno 2013, servizio descritto nel Capitolato di Appalto, a suo tempo sottoscritto per accettazione dal suo Legale Rappresentante del Consorzio CO&SO Firenze (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale.

Art. 2

Il servizio oggetto della presente convenzione viene affidato all'Organizzazione alle condizioni e secondo le modalità previste dal Capitolato di Appalto e dal Progetto tecnico - organizzativo presentato dall'Organizzazione stessa per la partecipazione alla Selezione.

ART. 3

Il costo del servizio oggetto della presente convenzione ammonta complessivamente, per l'anno educativo 2012-2013, ad **€ 389.154,64, IVA 4% compresa,**
Il suddetto costo è così suddiviso:

- **€ 155.662,49** IVA compresa per il periodo settembre – dicembre 2012
- **€ 233.492,15** IVA compresa per il periodo gennaio – giugno 2013;

Art. 4

In attuazione di quanto previsto all'art. 11 del Capitolato di Appalto le parti concordano che, in caso di aumento e/o diminuzione delle ore previste per la gestione del servizio, i costi indicati al precedente articolo 3 saranno ridefiniti sulla base dei seguenti costi orari del personale, così come indicati nel preventivo di spesa per l'anno educativo 2012-2013, a seguito di rinnovo del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali 2010-2012 :

- Educatore € 19,96 oltre IVA 4%
- Operatore/Esecutore € 17,80 " " "
- Cuoco € 19,21 " " "
- Coordinatore pedagogico € 22,85 " " "
- Responsabile attività € 24,92 " " "

Art. 5

L'Ente Pubblico si impegna a corrispondere, nel periodo settembre 2012 – giugno 2013, un acconto mensile di **€ 36.000,00**, compresa IVA 4%, per il nido d'infanzia Chicco di Grano dietro presentazione di documentazione fiscalmente idonea, oltre a due conguagli relativi ai periodi settembre - dicembre 2012 e gennaio – giugno 2013 da corrispondere, rispettivamente, nei mesi di gennaio e luglio 2013.

ART. 6

Il costo del servizio per l'eventuale funzionamento nel mese di luglio 2013, sarà definito ed impegnato successivamente, tenuto conto del numero minimo di iscrizioni e delle disponibilità economiche dell'Amministrazione.

Pertanto, entro il mese di maggio l'Ente Pubblico, tramite il personale dell'Organizzazione, provvederà a raccogliere presso gli utenti le iscrizioni per il mese di luglio. L'Organizzazione, entro la prima quindicina del mese di giugno, predisporrà il piano finanziario ed organizzativo per il funzionamento del servizio, da sottoporre all'approvazione dell'Ente Pubblico.

L'Ente Pubblico si riserva, in analogia a quanto previsto per gli altri servizi comunali, la possibilità di stabilire un tetto minimo di iscrizioni necessario per l'attivazione del servizio.

Art. 7

Nel caso in cui tra i/le bambini/e frequentanti i servizi vi siano bambini/e con disagio psico-fisico, con certificazione di cui alla Legge 104/1992, l'Organizzazione, di comune accordo con l'Ente, provvederà ad integrare il proprio personale per le ore necessarie, in relazione alla frequenza e alla tipologia dell'handicap. Il costo aggiuntivo sarà a carico dell'Ente. Ai fini del pagamento si terrà conto dell'effettiva presenza del/della bambino/a, stabilendo che, in caso di assenza, sarà corrisposto quanto dovuto per il personale di appoggio soltanto per i primi due giorni, mentre niente sarà dovuto dal terzo giorno in poi. Ogni richiesta di pagamento dovrà, pertanto, essere obbligatoriamente corredata da nota riepilogativa delle presenze al nido del/della bambino/a.

Art. 8

Le attività inerenti il servizio oggetto della presente convenzione si svolgeranno nei locali di proprietà dell'Ente Pubblico, ubicati in Firenze, Via de' Cattani n. 130. Detti locali sono dotati, da parte dell'Amministrazione Comunale, di arredi ed attrezzature. L'Organizzazione si impegna ad integrare

gli arredi interni ed esterni ritenuti ed il materiale ludico-didattico necessari per la realizzazione del Progetto educativo.

I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all'Organizzazione verranno utilizzati da questa esclusivamente per l'espletamento delle attività previste nella gestione del servizio.

All'inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature ed impianti e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.

Il Comune verificherà annualmente la consistenza del patrimonio concesso in uso all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature.

I locali, gli impianti, le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione - Servizi all'Infanzia per l'opportuna sorveglianza ed i

controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dall'Ente Pubblico.

Art. 9

E' a carico dell'Ente Pubblico la manutenzione straordinaria dei locali e attrezzature, mentre quella ordinaria farà carico all'Organizzazione.

E' inoltre a carico dell'Organizzazione l'acquisto di materiali di cancelleria e di consumo, quali materiali per la pulizia e sanificazione e prodotti per l'igiene personale dei bambini, il pagamento delle utenze telefoniche e collegamento internet, il rinnovo di eventuali attrezzature deteriorate, il reintegro e la sostituzione del materiale ludico-didattico, la fornitura ed il lavaggio della biancheria, nonché l'acquisto degli alimenti per la somministrazione del pranzo, dello spuntino mattutino e della merenda pomeridiana, secondo quanto previsto dalle tabelle dietetiche dei Servizi all' Infanzia.

I pasti preparati all'interno della struttura dovranno garantire il rispetto dei principi nutrizionali espressi nelle tabelle dietetiche in vigore per i Servizi all' infanzia, adottando i menù presenti nelle stesse tabelle o menù alternativi che dovranno essere comunicati ai Servizi all' infanzia per le opportune verifiche ed autorizzazioni.

L'Organizzazione è tenuta ad approntare e formalizzare in apposito manuale il proprio piano di autocontrollo dell'igiene della produzione ai sensi dei Decreti Legislativi n.193/2007 e n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e del REG (CE) n. 852/2004; deve inoltre presentare all'Ente Pubblico dichiarazione attestante che il personale in servizio, addetto alla distribuzione dei pasti, manipolazione degli alimenti, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, adibiti a tali attività, ha partecipato ai relativi corsi di formazione e addestramento, come prescritto dalla normativa vigente.

Art. 10

L'Organizzazione si impegna a rendere le attività programmate con continuità e per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione e a dare immediata comunicazione, al responsabile nominato dall'Ente, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Art. 11

L'Organizzazione si impegna a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/08 del 09.04.2008.

L'Organizzazione, in applicazione del D.Lgs 196/2003, garantisce che i dati relativi all'utenza acquisiti nel corso del servizio, saranno utilizzati, solo ed esclusivamente, per lo svolgimento dello stesso, essendone vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso, non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

Art. 12

L'Ente Pubblico può risolvere la presente convezione in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 13

Le parti concordano che, per quanto non espressamente riportato nella presente convenzione, viene fatto riferimento al Capitolato di Appalto relativo alla Selezione Pubblica citata in premessa.

Art. 14

La presente convenzione ha validità temporale per il periodo settembre 2012 – giugno 2013, fermo restando quanto specificato all'Art. 6, riguardo all'apertura del servizio nel mese di luglio e quindi alla possibilità che, in carenza di iscrizioni, il servizio resti chiuso per l'intero mese o parte di esso.

Art. 15

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, l'Organizzazione si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge sopracitata.

In particolare, l'Organizzazione, con comunicazioni che si conservano in atti, ha provveduto ad indicare all'Ente Pubblico gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su di essi.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 3 del D.M. 145/2000 e dell' art. 3 della Legge n. 136/10 e successive modifiche ed integrazioni, i pagamenti verranno effettuati su tali conti correnti dedicati, mediante bonifico bancario.

Nel caso in cui l'Organizzazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell' art.3 comma 8 della Legge 136/10 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16

Le spese di bollo e registrazione eventuali relative alla presente convenzione sono a carico dell'Organizzazione.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'interpretazione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione operano le norme del Codice Civile.

La presente convenzione si compone di n. 17 articoli che le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente.

Per l'Organizzazione

Per l'Ente Pubblico

Firenze, lì 28/08/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Simona Boboli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/08/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE